

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1968

(88^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SAMEK LODOVICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Ferrara a favore del Comitato ordinatore dei "Convegni della salute" e dei "Corsi medico-giuridici" e del "Premio Manardo" » (2331) (D'iniziativa dei senatori Tortora ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1123,	1124
CASSINI, relatore		1123
DI GRAZIA		1124
LORENZI		1124
MARIOTTI, Ministro della sanità		1123
PERRINO		1123
ZONCA		1124

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (2630) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	1119,	1122
CASSESE		1122
CASSINI, relatore		1120
MARIOTTI, Ministro della sanità		1122
PERRINO		1122

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Caroli, Cassese, Cassini, Di Grazia, Ferroni, Lombardi, Lorenzi, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Perrino, Peserico, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi e Zonca. Interviene il ministro della sanità Mariotti.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (2630) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Isti-

tuto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A S S I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è oggi sottoposto al nostro esame, il disegno di legge n. 2630, presentato dal Ministro della sanità, onorevole Mariotti, di concerto con il Ministro del tesoro, onorevole Colombo, già approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1947.

Questo disegno di legge, che si compone di due articoli, autorizza l'Istituto superiore di sanità in primo luogo a valersi della opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire ad esigenze del proprio funzionamento; in secondo luogo, ad aumentare la spesa annua per tale opera, già autorizzata con la legge del 6 dicembre 1964, n. 1331, da lire 150 milioni a lire 170 milioni; in terzo luogo, a far fronte all'onere derivante dalla presente legge, ponendo la spesa annua a carico del capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, invece che per il solo anno finanziario successivo a quello in corso, come prescritto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331.

Per quanto riguarda l'autorizzazione allo Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, si tratta di esigenza già prevista dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Al titolo I (relativo all'ordinamento e attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria), capo secondo, n. 8, si legge infatti che nell'Istituto di sanità pubblica, oggi Istituto superiore di sanità, hanno luogo, ogni anno corsi di perfezionamento, per il personale sanitario alle dipendenze dello Stato, delle provincie e dei comuni, corsi che possono essere affidati, mediante incarichi provvisori, anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato.

Ricordo che anche il decreto-legge 12 luglio 1945, n. 417, relativo alla « Istituzione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità » attribui al Ministero per l'interno la facoltà, quando non si poteva provvedere con il personale di ruolo dell'Istituto e, in genere, dell'Amministrazione per l'interno, di assumere mediante contratto a termine il personale occorrente, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso.

La legge del 6 dicembre 1964, n. 1331, all'articolo 1 prescrive che « l'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento ».

L'articolo 2 della stessa legge stabilisce ancora che: « con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, è determinato per ciascun esercizio finanziario il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può avvalere ».

Anche la legge del 23 dicembre 1965, numero 1418, che modifica quella predetta del 6 dicembre 1964, riconferma l'autorizzazione di cui si parla. D'altra parte, i compiti assegnati all'Istituto di sanità pubblica, elencati al capo II del testo unico delle leggi sanitarie, sono molteplici, di notevole importanza e di natura particolare, per cui può darsi il caso che debbano essere assolti immediatamente e che siano notevolmente variabili.

Basta infatti ricordare che dette mansioni riguardano i laboratori applicati all'igiene e alla sanità pubblica, i controlli di sieri, di vaccini, di prodotti affini, i laboratori chimici e fisici per accertamenti biologici, epidemici e profilattici, i controlli delle sostanze alimentari, gli uffici di meteorologia, per l'igiene del suolo e degli abitati.

Per l'espletazione dei compiti predetti si richiedono studi, indagini, ricerche; sono previste anche eventuali invenzioni e scoperte da parte del personale estraneo di cui l'Istituto superiore di sanità si può avvalere.

Compiti dunque numerosi, complessi, vari e sempre crescenti, anche perchè in rap-

porto con lo sviluppo incessante e rapido della scienza medica in armonia con le esigenze, pure in aumento, create dalla evoluzione della vita economico-sociale del nostro Paese. Essi possono aumentare ancora e diventare di particolare urgenza, in occasione di eventi dipendenti da sconvolgimento dell'atmosfera, delle acque, della terra e da epidemie.

La tutela della salute del cittadino e della collettività ha notevolmente allargato i compiti del Ministero della sanità, che nell'Istituto superiore di sanità trova lo strumento e l'organo più valido per tutta la sua funzione direttiva nel settore sanitario e prevalentemente in quello della prevenzione, della profilassi e dell'igiene.

È pertanto pienamente giustificata da parte dell'Istituto superiore di sanità la facoltà di avvalersi di persone estranee all'Amministrazione statale.

Per quanto riguarda l'aumento della spesa autorizzata per i servizi e le mansioni affidate dall'Istituto superiore di sanità a personale estraneo all'Amministrazione statale, che è stata portata da 150 milioni annui a 170, valgono le stesse considerazioni relative alla vastità, alla importanza dei compiti e alle esigenze improvvise di una società moderna e sempre più civile, nonché ai progressi della scienza che offrono più vasti campi di accertamenti, di ricerche, di studi.

Possono incidere inoltre sull'aumento del limite massimo della spesa annua posta a disposizione dell'Istituto superiore di sanità anche gli aumenti del compenso al personale della cui opera lo stesso Istituto può avvalersi, anche se il trattamento economico è stabilito conformemente a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere del personale di ruolo. Detti compensi, infatti, dal 1964 ad oggi hanno subito una maggiorazione.

È opportuno rilevare che la variazione dell'entità massima di spesa annua per sopperire a temporanee esigenze del funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, che risulta di venti milioni superiore (170 milioni invece di 150) alla cifra stabilita dal primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, è la ragione sostanziale che

ha determinato la presentazione del disegno di legge al nostro esame.

Orbene, l'articolo 2 della legge n. 1331 del 6 dicembre 1964 stabilisce che: « con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, viene determinato, per ciascun esercizio finanziario, il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può valere e vengono stabiliti altresì i servizi e le mansioni fra cui detto contingente va ripartito ».

Il Ministro della sanità, secondo questa procedura, ha determinato l'entità del limite massimo di spesa annua che si è resa necessaria per l'anno finanziario 1968 e presumibilmente per gli anni finanziari successivi, cifra che è indicata nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 2630, si riferisce all'onere derivante dalla applicazione della legge. Detto onere viene posto a carico del capitolo 1328 del bilancio di previsione del Ministero della sanità per il 1968 sotto la denominazione; « Spese per il funzionamento e la manutenzione dell'Istituto superiore di sanità », che per il 1967 era di 2 miliardi 93.000.000, cifra prevista eguale per il 1968.

L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, secondo comma, stabilisce che le prestazioni delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato non possono durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono state disposte, ed inoltre che possono essere rinnovate per non oltre un esercizio finanziario successivo, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui erano state disposte.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1965, n. 1418, invece, sancisce che la prestazione di lavoro può essere rinnovata di esercizio in esercizio, fino a quando non saranno emanate le norme relative al riordinamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il disegno di legge oggi in discussione riconferma la modifica della legge 23 dicembre 1965, n. 1418, consentendo il rinnovo delle prestazioni di lavoro per gli anni successivi, in quanto all'articolo 2 richiama i « cor-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

88ª SEDUTA (24 gennaio 1968)

rispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi » a carico dei quali si farà fronte agli oneri successivi. Tale norma è pure una riconferma che l'autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato è divenuta una esigenza a carattere continuativo, almeno sino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanità.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in base a quanto esposto ritengo che non possano sussistere ragioni valide per non procedere alla sollecita approvazione del disegno di legge n. 2630.

P E R R I N O . Il relatore ci ha fatto una esauriente esposizione e ci ha invitato ad una rapida approvazione. Dichiaro, anche a nome del Gruppo che rappresento, di essere favorevole al presente disegno di legge.

Rilevo con compiacimento che il provvedimento tende a sanare una situazione che in passato aveva suscitato critiche severe. I colleghi ricorderanno che uno degli addebiti più pesanti fatti all'ex direttore, professor Marotta, è stato proprio quello di avere assunto arbitrariamente personale, secondo sistemi che vigono nei Paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Questo sistema di assunzioni a tempo determinato di specialisti per adempiere ad un compito specifico viene universalmente adottato. Il professor Marotta ha avuto soltanto il torto di anticiparlo. Comunque il rilievo fu fatto e alla luce delle leggi vigenti si può dire che è un rilievo valido. Ora questo disegno di legge tende — ripeto — a dare cima di legalità a tali assunzioni.

Da questo provvedimento indubbiamente l'Istituto superiore di sanità trarrà vantaggio per svolgere efficacemente quelle attività che lo hanno reso così famoso anche in campo internazionale.

C A S S E S E . Il mio Gruppo è favorevole al provvedimento che del resto è di portata molto limitata; si tratta infatti di modi-

ficare le somme che già sono state stanziaste nel passato.

Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Ministro di sollecitare con ogni mezzo il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità e di informarci sull'iter del relativo disegno di legge giacente alla Camera dei deputati.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Ringrazio l'onorevole relatore e coloro che sono intervenuti per esprimere il loro consenso a questo disegno di legge che, come si è giustamente fatto rilevare, tende a sanare finalmente una situazione del tutto particolare.

È evidente che questa sanatoria non dà un assetto definitivo all'Istituto superiore di sanità che potrà essere veramente riorganizzato e ristrutturato su basi più moderne solo se il provvedimento di riforma dell'Istituto stesso diventerà legge dello Stato prima della chiusura della legislatura. Di tale disegno di legge è già stato nominato il relatore alla Camera nella persona dell'onorevole Lattanzio e io spero che di esso possa essere iniziata la discussione la prossima settimana.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge ora in esame che, pur essendo marginale rispetto alla intera riforma dell'Istituto, ha tuttavia la sua importanza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento,

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

88ª SEDUTA (24 gennaio 1968)

nel limite massimo di spesa annua di lire 170 milioni ».

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Ferrara a favore del Comitato ordinatore dei "Convegni della salute" e dei "Corsi medico-giuridici" e del "Premio Manardo" » (2331)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora, Tedeschi, Alberti e Veronesi: « Concessione di un contributo annuo alla Università degli studi di Ferrara a favore del Comitato ordinatore dei "Convegni della salute" e dei "Corsi medico-giuridici" e del "Premio Manardo" ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che già agli inizi della corrente legislatura questa Commissione ebbe ad esaminare un analogo disegno di legge e, sia pure con rincrescimento, si vide costretta a respingerlo.

A questo nuovo disegno di legge la 5ª Commissione ha dato parere contrario. Infatti essa così si esprime:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2331, osserva quanto segue:

All'onere di lire 10 milioni annui, che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato

in conseguenza del provvedimento, sarebbe fatto fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

Tale provvedimento, peraltro, risulta ancora ben lontano dalla conclusione dell'iter legislativo, per cui inidonea appare — quanto meno al momento — la suddetta indicazione di copertura dell'onere finanziario recato.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASSINI, relatore. Signor Presidente, desidero dire anzitutto che ho avuto conoscenza soltanto ieri che questo disegno di legge era stato portato all'ordine del giorno per cui non sono in grado di riferire. Certamente il parere della Commissione finanze e tesoro ha grande importanza e deve essere preso da noi in giusta considerazione.

Ritengo che, in questo momento, la soluzione più opportuna sia quella di un rinvio. Comunque mi rimetto alla Commissione.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Il Governo non può assolutamente aderire a questo disegno di legge, ma, senza voler entrare nel merito del provvedimento, ritengo che, mancando di copertura, esso non possa essere approvato in sede deliberante.

PERRINO. Io mi permetto di aggiungere che con questo disegno di legge si aprirebbe la strada a tutta una serie di analoghe richieste da parte delle molte università italiane e di altri enti e istituzioni a carattere culturale. Abbiamo dei precedenti in questo senso che ci hanno messo in difficoltà e non vorremmo dare la stura a nuove iniziative del genere.

Mancando l'assenso della Commissione finanze e tesoro, penso che non sia il caso di procedere neppure alla discussione del disegno di legge in oggetto.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)88^a SEDUTA (24 gennaio 1968)

L O R E N Z I . Sappiamo cosa sono in realtà questi congressi e questi convegni: si spende tanto denaro, ma il risultato è pressocchè nullo. Spesso non si tratta che di incontri amichevoli fra clinici, universitari, studiosi eccetera.

Pertanto propongo anch'io che il disegno di legge non venga discusso.

Z O N C A . Sono anch'io del parere che questo disegno di legge non debba essere preso in considerazione.

D I G R A Z I A . Desidero affermare che respingo la motivazione addotta dal collega Lorenzi, che tanto stimo. Non è affatto vero che i congressi servono soltanto come occasione per pranzare assieme e per contatti amichevoli. Essi hanno uno scopo estremamente importante, quello dello scambio di dati scientifici, e per l'apporto che possono dare alla scienza devono essere tenuti nella dovuta considerazione.

Io non insisto sul disegno di legge perchè non l'ho studiato a fondo. Però la motivazione che è stata addotta dal collega

Lorenzi per respingerlo, come ripeto, non mi sembra giustificabile.

P R E S I D E N T E . Prescindendo da ogni considerazione di merito circa l'importanza dei « Convegni » prospettati in questo disegno di legge e sui congressi in genere, rilevo che da un punto di vista puramente procedurale il parere contrario della Commissione finanze e tesoro non ci consente di approvare il provvedimento in sede deliberante. Resta da esaminare se convenga esaminarlo in sede referente per poi rimmetterlo all'esame dell'Assemblea, la quale peraltro si trova ora impegnatissima. Ritengo pertanto che sia opportuno un ripensamento e propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari